

N. R.G. P.U. 217-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori

Presidente

dott.ssa Laura Pastacaldi

Giudice

dott. Marco Zinna

Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. **Dumbia Namian** (C.F: DMBNMN68S47Z313D), nata in () il () e residente in () al () rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Martini (C.F. MRTLCU54P21622H) e dall' Avv. Cosimo Maria Martini (C.F.: MRTCMM84Bo1G843K, presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pontedera (PI) alla Piazza Duomo n.42 ed alle p.e.c. luca.martini@pecordineavvocatipisa.it; pec cosimomaria.martini@pecordineavvocatipisa.it

PREMESSO che:

In data 31.10.2023 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 16.10.2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Michele Gelli.

In data 6/11/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in ()



N. R.G. P.U. 217-1/2024

Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, *"in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12"* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;

4 Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo in suo possesso, in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.

5. Nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 10) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.



N. R.G. P.U. 217-1/2024

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell’OCC per le prestazioni rese nell’esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotta correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche gli onorari dei professionisti il cui ufficio è stato domandato dal debitore per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Sul punto bisogna però precisare che la liquidazione controllata, per espressa esclusione dell’art. 2, 1° co., lett m-bis), non figura tra gli strumenti di risoluzione della crisi e che l’art. 268 stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore con l’ausilio dell’OCC, escludendo che ai fini del buon esito della stessa sia necessario il contributo di altre figure professionali pur eventualmente utile o prezioso.

La norma non prevede più, come invece in passato l’art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiara prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell’evidente intento di ridurre e contingentare l’area della prededuzione.

Né può predicarsi l’estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l’eccezionalità dell’istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità



N. R.G. P.U. 217-1/2024

patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interessa del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addivene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.

6 Con la domanda il ricorrente chiede che venga esclusa dalla liquidazione l'autovettura di sua proprietà, in quanto necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa e di vita in generale ed in considerazione dello scarso valore della stessa dalla cui liquidazione non deriverebbe alcuna concreta utilità ai creditori. In proposito preme rimarcare che ai sensi dell'art. 268 CCI la liquidazione controllata abbraccia tutti i beni del patrimonio del debitore con esclusione di quelli annoverati dal comma quarto. Pertanto, non è possibile escludere in questa sede e fase dalla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato i beni richiesti, ciò che potrà eventualmente fare il Liquidatore, con specifica e motivata determinazione e con sua responsabilità, ove riscontri che il relativo ricavato non sarebbe in grado di apportare un concreto beneficio alla procedura anche ai sensi dell'art. 213, 2° co., CCI. Cionondimeno l'art. 270, 2° co., lett. e) CCI consente al Giudice di autorizzare i sovraindebitati all'utilizzo di determinati beni fino



N. R.G. P.U. 217-1/2024

a che non siano concluse le operazioni di liquidazione, e, pertanto, il Liquidatore potrà, nel redigendo programma di liquidazione prevedere la liquidazione delle suddette autovetture solo al termine della procedura.

7 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. Michele Gelli;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni ad esclusione dell'autovettura indicata nell'atto di ricorso;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



N. R.G. P.U. 217-1/2024

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 13/03/2025

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

